

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione centrale Entrate e Recupero crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 07/04/2017

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 69

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ***Regolamentazione comunitaria. Gestione dei recuperi di prestazioni indebitamente erogate e di contributi in applicazione dell'articolo 84 del Regolamento CE n. 883/2004 (Regolamento di base) e degli articoli da 75 a 86 del Regolamento CE n. 987/2009 (Regolamento di applicazione). Formulare Paper SED della serie R: R012, R015 e R017. Istruzioni operative.***

SOMMARIO: ***1. Quadro normativo 2. Ambito di applicazione e modulistica 3. Gestione***

delle richieste di recupero – Istruzioni operative e procedurali **3.a.** PAPER SED R012 – “Richiesta di informazioni”. Articolo 76 del Regolamento CE n. 987/2009 - **3.a.1.** Richieste di informazioni da Inps a una Istituzione estera - **3.a.2.** Richieste di informazioni provenienti da una Istituzione estera - **3.b.** PAPER SED R015 – “Richiesta di notifica”. Articolo 77 del Regolamento CE n. 987/2009 - **3.b.1** Richiesta di notifica da Inps a una Istituzione estera - **3.b.2** Richiesta di notifica proveniente da una Istituzione estera - **3.c.** PAPER SED R017 – “Domanda di recupero/Misure cautelari”. Articolo 78 del Regolamento CE n. 987/2009 - **3.c.1** Domanda di recupero/Misure cautelari da Inps a una Istituzione estera - **3.c.2** Domanda di recupero/Misure cautelari proveniente da una Istituzione estera - **3.c.3** Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009 istruzioni per gli uffici legali. **3.c.4** Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009. Adempimenti amministrativi.

1. Quadro normativo

I Regolamenti comunitari CE n. 883/2004 (di seguito Regolamento di base) e CE n. 987/2009 (di seguito Regolamento di applicazione) in vigore dal 1° Maggio 2010, nell’ambito più generale della cooperazione tra Paesi Membri tesa a prevenire ed affrontare abusi e frodi nonché ad assicurare un più efficace recupero dei crediti nel campo della sicurezza sociale, prevedono in materia di recupero di prestazioni indebite e di contributi nuovi strumenti e procedure dirette a rafforzare l’assistenza reciproca tra le Istituzioni.

Tale assistenza consiste, sostanzialmente, nella possibilità per un’Istituzione di richiedere all’Istituzione di un altro Paese:

- le informazioni utili per il recupero dei propri crediti;
- la notifica al debitore degli atti relativi ai crediti;
- il recupero dei crediti accertati tramite il titolo esecutivo trasmesso dalla stessa.

Le Istituzioni che ricevono la richiesta devono assicurare tali attività in forma gratuita, comportandosi come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.

In tal senso, l’art. 84, ai paragrafi 2 e 3, del Regolamento di base stabilisce che i titoli esecutivi emessi nello Stato membro in cui ha sede l’Istituzione titolare del credito sono riconosciuti direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono l’esecuzione del credito nello Stato membro in cui ha sede l’Istituzione che riceve la richiesta, entro i limiti e secondo le procedure previste dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Inoltre, secondo le disposizioni citate, in caso di esecuzione forzata, fallimento o concordato i crediti dell’Istituzione di uno Stato membro beneficiano, nello Stato membro al quale viene richiesto il recupero, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato riconosce a crediti della stessa natura.

Il Regolamento di applicazione al Titolo II, capo III, sezione 3, detta specifiche disposizioni in tema di recuperi, disciplinando agli articoli da 75 a 86 le relative modalità di esecuzione.

In particolare dopo le definizioni contenute nell’art. 75, di interesse sono gli artt. 76, 77 e 78 che, rispettivamente, hanno riguardo al flusso di richiesta di informazioni, notifica atti e domanda di recupero.

L’art. 79 contiene indicazioni relative all’atto che consente il recupero. Gli articoli successivi da 80 a 86 concernono gli aspetti relativi ai termini e alle modalità operative.

Nei paragrafi successivi, dopo l’illustrazione degli aspetti normativi, vengono fornite le istruzioni operative.

Si evidenzia che gli Enti Previdenziali Tedeschi, per il recupero dei loro crediti contributivi, ricorrono anche (e preferibilmente) alle procedure previste dall’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca, sottoscritto il 3 aprile 2000.

L'Accordo è stato sottoscritto in applicazione dell'art. 92 del Regolamento CEE n. 1408/71 che prevede la possibilità del recupero dei contributi di sicurezza sociale dovuti e non versati mediante la collaborazione di omologhe Istituzioni degli Stati membri e definisce specifiche modalità operative di recupero dei crediti contributivi dei due paesi contraenti. In relazione a ciò sono state fornite prime indicazioni operative alle strutture territoriali con messaggio (n.2637/2016).

Le richieste degli Enti previdenziali tedeschi di recupero dei crediti contributivi vengono trasmesse al nostro Istituto tramite un formulario composto da tre modelli, redatti sia in lingua tedesca che in italiano:

modello I 13 - si tratta della richiesta di assistenza, con la quale l'Istituzione tedesca comunica altresì le generalità e la residenza o la sede legale in Italia del debitore al fine di attivare il recupero del credito da parte dell'Inps;

modello I 13 a - contiene il nome e l'indirizzo dell'Istituzione tedesca creditrice, l'importo del credito, la data a decorrere dalla quale il debitore è tenuto al pagamento dell'indennità di mora nella misura prevista dalla normativa dell'Ente creditore e l'attestazione che ogni tentativo di recupero del credito effettuato in Germania dall'Ente creditore è risultato vano. Qualora il credito sia stato accertato presso le competenti autorità giudiziarie tedesche, al modello è allegata anche copia autentica del titolo (sentenza), unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;

modello I 13 b - sono specificati il periodo contributivo per il quale sono dovute le somme oggetto del credito da recuperare e il dettaglio del credito. Sono inoltre indicate le coordinate bancarie e le modalità per provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Si precisa che le istruzioni contenute in questa circolare per i modelli della serie R devono essere applicate anche per i modelli della serie I relativi all'Accordo Italo- Tedesco appena descritto.

2. *Ambito di applicazione e modulistica*

Al fine di attuare quanto previsto dai Regolamenti comunitari sopracitati, l'Istituto ha pubblicato le [circolari n. 84 del 1° luglio 2010](#) e [n. 157 del 15 dicembre 2011](#). Con la circolare n. 84/2010 – che si richiama integralmente – sono state fornite le disposizioni specifiche in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, con riferimento a quanto disposto dall'art. 84 del Regolamento di base e dagli articoli da 71 a 86 del Regolamento di applicazione sopracitati, nonché in materia di diritti delle Istituzioni degli Stati membri nei confronti dei terzi responsabili, in applicazione dell'art. 85 del Regolamento di base.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni per la gestione delle richieste di recupero di prestazioni erogate in eccesso e di contributi, sia quelle inviate dall'INPS sia quelle provenienti dalle Istituzioni estere. Pertanto, le disposizioni operative già diramate alle Strutture territoriali per la gestione delle richieste di recupero e i relativi formulari (messaggi n. 1962/2016 e n. 2996/2016) devono essere considerate integrate dalla disciplina dettata dalla presente circolare.

Si segnala che con la [circolare n. 157/2011](#) – cui si fa esplicito rimando – sono stati pubblicati, in formato compilabile, i Paper SED della serie R, che le Sedi devono utilizzare in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi. I formulari che vengono utilizzati sono in particolare: R012 (Richiesta di informazioni), R015 (Richiesta di notifica) e R017 (Domanda di recupero/misure cautelari). Detti formulari sono disponibili al seguente percorso: [Direzione Generale-Pensioni-Convenzioni Internazionali-Cartella CI-Paper SED-Paper SED Recuperi](#) oppure al seguente link: http://ftp.web.inps/Direzione_Generale/CI/.

Si rende noto che per garantire l'efficienza degli scambi di informazioni in vista del completamento del sistema EESSI, la Commissione Amministrativa per i sistemi di sicurezza sociale ha di recente approvato una versione (3.2) aggiornata, sia pure ancora non definitiva, dei Paper SED, compresi quelli relativi ai Recuperi. Si potrebbe, perciò, verificare l'eventualità che le Strutture territoriali, pur continuando ad utilizzare i formulari allegati alla citata [circolare](#)

[n. 157 del 2011](#), possano ricevere dalle Istituzioni estere Paper SED nella nuova versione.

Come noto la gestione di detti formulari Paper Sed è ancora cartacea, non essendo stato completato il sistema di scambio elettronico EESSI. Al riguardo si precisa, infatti, che in base alle disposizioni dei nuovi Regolamenti comunitari gli scambi di dati tra gli Stati – che ne fanno applicazione e cioè Stati membri U.E., Svizzera e Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) Norvegia, Islanda e Liechtenstein - non dovranno più avvenire attraverso l'invio di formulari cartacei bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI ("*Electronic exchange social security information*" o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati ("*Structured Electronic Documents*" o SED) trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.

Il nuovo sistema, ancora in via di sviluppo, prevederà lo scambio di documenti elettronici strutturati o SED, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, che verranno trasmessi dall'Istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso "punti di accesso" centralizzati ("Access Point") che svolgono funzioni di:

- punto di contatto elettronico;
- inoltro automatico in base all'indirizzo;
- inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (vedi articolo 1, paragrafo 2, lettera a del regolamento di applicazione).

Il "punto di accesso" è stato previsto sempre dalla normativa comunitaria che ne prevede per ogni Stato almeno uno e al massimo cinque.

Con decreto del 29 gennaio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo all'istituzione degli "Access Point" per l'applicazione del Regolamento di base, sono stati designati quali "punto di accesso" per l'Italia i seguenti organismi:

- 1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente Ministero della Salute) - "punto di accesso" per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche;
- 2) INAIL - "punto di accesso" per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;
- 3) INPDAP - "punto di accesso" per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
- 4) INPS – "punto di accesso" per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.

Pertanto, attraverso il "punto di accesso" costituito presso l'INPS perverranno dagli Organismi esteri e saranno inoltrati agli Organismi esteri, per via telematica quando verrà rilasciata la procedura EESSI, oltre ai dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito, anche quelle in materia di recuperi di competenza di questo Istituto (*cui e' stato accorpato anche l'INPDAP per effetto della soppressione disposta a far data dal 1° gennaio 2012 dall'art. 21 co. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201*), dell'INPGI e delle Casse professionali. Ogni informazione utile all'individuazione delle Istituzioni estere competenti è disponibile nel sito web dell'EESSI Directory pubblica delle Istituzioni della Sicurezza Sociale Europea: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=it>

Il ricorso alle modalità di recupero previste dai Regolamenti comunitari citati, nell'ambito del recupero delle prestazioni indebite, è consentito solo dopo aver verificato che non sia possibile procedere alla compensazione dei crediti di cui agli artt. 71-74 del Regolamento di applicazione. Inoltre, si precisa che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 75, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 987/2009, gli Organismi comunitari hanno fissato una soglia minima degli importi, pari a Euro 350, per i quali può essere presentata una domanda di recupero. Tale soglia è derogabile in presenza di uno specifico accordo tra Istituzioni.

In attesa del completamento della piattaforma EESSI, come sopraddetto, lo scambio di informazioni avviene ancora tramite i formulari cartacei (Paper SED) con le consuete modalità. Pertanto, eventuali formulari che pervengono all'INPS, riferiti a uno degli Enti o Casse professionali per cui l'Istituto è considerato punto d'accesso, dovranno essere inoltrati

dall'INPS a tali Enti o Casse segnalando che il riscontro fornito all' Istituzione estera dovrà avvenire direttamente senza il tramite dell'Istituto.

3. Gestione delle richieste di recupero – Istruzioni operative e procedurali

- **3.a PAPER SED R012 – “Richiesta di informazioni”. Articolo 76 del Regolamento CE n. 987/2009**

L'ambito di applicazione dell'articolo 76 riguarda, in particolare, il flusso relativo ai PAPER SED R012 e R014 di richiesta di informazioni e di risposta alla richiesta di informazioni. Come disposto da tale articolo, l'Istituzione di uno Stato membro ha diritto di richiedere e ottenere dall'Istituzione di un altro Stato membro qualsiasi informazione utile per il recupero di un proprio credito. Per ottenere tali informazioni l'Istituzione titolare del credito invia all'Istituzione in cui risiede il debitore il Paper Sed R012 (Richiesta di informazioni), che deve contenere in particolare: i dati anagrafici, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito. L'Istituzione competente dello Stato membro che riceve la richiesta non è tenuta a fornire informazioni “*che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato*” (art. 76 paragrafo 3).

- **3.a.1. Richieste di informazioni da Inps a una Istituzione estera**

In tutte le circostanze in cui l'Inps vanta un credito nei confronti di un soggetto che non è stato possibile reperire sul territorio nazionale, rendendo impossibile la notifica dell'accertamento, la normativa comunitaria consente di ricorrere alla collaborazione degli altri Stati. Pertanto, nel caso di indebito a titolo di prestazione rientrante nei settori di sicurezza sociale di cui ai Regolamenti comunitari, l'INPS, accertata - secondo le consuete modalità - l'esistenza della posizione debitoria e avviata la notifica dell'accertamento effettuato con l'invio al soggetto interessato della “notifica di indebito”, dovrà:

- se la notifica ha esito positivo proseguire con i consueti adempimenti;
- se la notifica non è andata a buon fine perché il destinatario non è stato reperito all'indirizzo risultante dalle banche dati in possesso dell'Istituto, verificare l'esatto recapito dell'interessato inviando una richiesta al Comune di riferimento per acquisire informazioni al riguardo.

In questa seconda eventualità ove si accerti che l'interessato si sia trasferito all'estero nei Paesi soggetti alla Regolamentazione comunitaria, avvalendosi della facoltà prevista da tali disposizioni, dovrà essere inviato all'Istituzione estera competente il formulario R012 (Richiesta di informazioni).

Laddove, invece, il credito dell'Istituto derivi dal mancato versamento di contributi, le *Gestioni Contributive* interessate provvederanno, con le consuete modalità, all'emissione dell'Avviso di Addebito per il recupero della contribuzione dovuta e alla notifica dell'Avviso tramite canale di posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A/R. Nell'ipotesi in cui la notifica dell'Avviso si concluda con un esito negativo perché il soggetto risulta sconosciuto o trasferito, analogamente a quanto previsto in ambito prestazioni, occorre inviare la richiesta al Comune di riferimento, sempre tramite posta elettronica certificata (PEC), per avere informazioni al riguardo. Anche in questo caso, se dalle informazioni acquisite dal Comune risulta che l'interessato si è trasferito all'estero nei Paesi soggetti alla Regolamentazione comunitaria, dovrà essere inviato all'Istituzione estera competente il predetto formulario R012. In entrambi i casi, l'Istituzione che ha ricevuto la richiesta dovrà comunicare le relative informazioni con il formulario R014 (Risposta a richiesta di informazioni).

- **3.a.2. Richieste di informazioni provenienti da una Istituzione estera**

Se la richiesta di informazioni, contenuta nel formulario R012, proviene da una Istituzione estera la Struttura INPS territorialmente competente deve verificare preliminarmente la completezza delle informazioni minime necessarie per l'identificazione del soggetto e, tramite le banche dati a disposizione dell'Istituto, la residenza anagrafica dello stesso. Laddove il formulario R012 proveniente dall'Istituzione estera contenga anche richieste inerenti il "reddito" e i "beni patrimoniali su cui eseguire il recupero" (sezione 8), sarà possibile fornire tali informazioni ove disponibili nelle banche dati dell'Istituto, secondo le modalità in uso. All'esito delle verifiche effettuate, anche in caso di esito negativo, con il formulario R014 la Struttura INPS interessata darà riscontro all'Istituzione richiedente indicando anche eventuali motivi che si oppongono al soddisfacimento dell'istanza.

3.b PAPER SED R015 – "Richiesta di notifica". Articolo 77 del Regolamento CE n. 987/2009

L'ambito di applicazione dell'articolo 77 riguarda in particolare il flusso relativo ai PAPER SED R015 (richiesta di notifica) e R016 (risposta alla richiesta di notifica). In particolare, la norma in argomento prevede che ogni Istituzione di uno Stato membro possa richiedere a una Istituzione di un altro Stato membro di notificare al debitore, atti e decisioni, compresi quelli giudiziari, concernenti un proprio credito e/o il suo recupero. L'Istituzione che riceve una richiesta tramite il formulario R015 procede, secondo la normativa vigente per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, emessi in un altro Stato membro e concernenti un credito e/o il suo recupero nel campo della sicurezza sociale. L'istanza di notifica deve, pertanto, indicare il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario. La domanda deve specificare, altresì, la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare, nonché il credito cui si riferisce l'atto o la decisione e ogni altra informazione utile. Infine deve contenere, in allegato, il documento da notificare in copia autentica (atto o decisione, compresi quelli giudiziari), concernente un credito e/o il suo recupero.

3.b.1 Richiesta di notifica da INPS a una Istituzione estera

La Struttura INPS territorialmente competente, che ha in gestione la posizione debitoria di un assicurato o contribuente, ove la notifica dei provvedimenti di accertamento del debito non sia andata a buon fine perché l'interessato si è trasferito all'estero, in uno dei Paesi soggetti alla Regolamentazione comunitaria, potrà ricorrere alla collaborazione di tali Stati, utilizzando la procedura prevista dall'art. 77 citato per chiedere, con il formulario R015, la notifica dei provvedimenti suddetti. I provvedimenti da notificare devono essere sempre allegati al medesimo R015. Sarà cura della Struttura INPS compilare debitamente il formulario in tutte le parti di interesse e poi inviarlo allo Stato membro in cui risiede il debitore. L'Istituzione che riceve il formulario, dovrà curare gli adempimenti conseguenti per dare riscontro all'INPS degli esiti della notifica, utilizzando il formulario R016.

• **3.b.2 Richiesta di notifica proveniente da una Istituzione estera**

Se la richiesta di notifica con il formulario R015 proviene da un'Istituzione estera, la Struttura INPS territorialmente competente deve procedere all'istruttoria verificando la residenza anagrafica dell'interessato, la completezza delle informazioni contenute nel formulario e la presenza, in allegato, del documento da notificare in copia autentica (atto o decisione, compresi quelli giudiziari) concernente un credito e/o il suo recupero. Se dalla verifica istruttoria si riscontra che il soggetto non è assicurato all'INPS, non è iscritto ad alcun altro Ente, ma comunque è possibile accertarne la residenza in Italia, tenuto conto della collaborazione prevista in ambito comunitario tra gli Stati anche per i recuperi in argomento, si dovrà procedere comunque alla notifica, secondo le modalità di seguito indicate. Ove dalle verifiche risulti che il soggetto non è assicurato all'INPS ma risulta assicurato presso un altro Ente, l'INPS darà corso alla richiesta trasferendo il formulario R015 con gli allegati atti all'Ente di riferimento che dovrà provvedere alla notifica e a dare riscontro direttamente all'Istituzione estera. Nel caso, invece, in cui il debitore sia un assicurato INPS, se le informazioni contenute

nel formulario R015 relative alla residenza anagrafica non corrispondono alle informazioni presenti nelle banche dati dell'Istituto che riportano un indirizzo differente, si deve provvedere a notificare sempre e comunque all'ultimo indirizzo risultante dagli archivi. Ove tale notifica non andasse a buon fine si potrà riproporre la notifica all'indirizzo indicato nell'originale richiesta, pervenuta dall'Istituzione estera.

Pertanto, all'esito dell'istruttoria, se positiva, si dovrà procedere alla notifica dell'atto o della decisione inviata dall'Istituzione estera richiedente al debitore, utilizzando le seguenti modalità:

- se l'atto indicato nella sezione 8 del formulario R015 è una *decisione amministrativa*, la notifica deve essere effettuata, con le consuete modalità, tramite Raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC);

- se l'atto indicato nella sezione 8 del formulario R015 è un *provvedimento giudiziario*, la notifica deve essere effettuata per il tramite degli Ufficiali Giudiziari.

Conseguentemente sarà cura della Struttura INPS informare l'Istituzione richiedente circa gli esiti della notifica tramite il formulario R016.

Ove la notifica sia andata a buon fine occorrerà compilare l'apposita sezione 5 del formulario R016 precisando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario; diversamente, ove la notifica non sia andata a buon fine, occorrerà compilare la sezione 6, contrassegnando il campo della motivazione. Si precisa, inoltre, che laddove sussistano difficoltà nel reperimento delle informazioni o criticità collegate alla definizione della richiesta (es. assenza dell'atto o decisione allegati al formulario R015, oppure nominativo non residente in Italia e indirizzo sconosciuto) occorrerà compilare la sezione 6 del formulario R016 specificando i motivi della mancata notifica e trasmettere il medesimo formulario all'Istituzione estera unitamente al documento originario pervenuto con il formulario R015.

- **3.c PAPER SED R017 – “Domanda di recupero/Misure cautelari”. Articolo 78 del Regolamento CE n. 987/2009**

L'ambito di applicazione dell'articolo 78 riguarda in particolare il flusso relativo ai PAPER SED R017 (Domanda di recupero e misure cautelari) e R018 (Risposta su recupero/misure cautelari). L'art.78 citato prevede che ogni Istituzione di uno Stato membro può inoltrare all'Istituzione di un altro Stato la richiesta di recupero dei propri crediti accompagnata da una *“copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l'esecuzione emesso nello Stato membro della parte richiedente e se del caso dall'originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero”*.

L'Istituzione richiedente può formulare una domanda di recupero, tramite il formulario R017, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 78 sopracitato, soltanto:

- a) se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatti salvi i casi di cui all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione;
- b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1 dell'art. 78, e nel caso in cui le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito;
- c) se il termine di prescrizione, secondo la legislazione dello Stato membro in cui ha sede, non è scaduto.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 78, il formulario R017, deve contenere:

- il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;
- il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'Istituzione richiedente;
- gli estremi dell'atto che permette l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'Istituzione richiedente;
- il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le

- ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri dell'Istituzione richiedente e dell'Istituzione che riceve richiesta;
- la data in cui l'Istituzione richiedente e/o l'Istituzione che riceve la richiesta hanno notificato il titolo all'interessato;
 - la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'Istituzione richiedente;
 - ogni altra informazione utile.

Inoltre, nella richiesta deve essere presente la dichiarazione dell'Istituzione richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art.78, su riportate.

- **3.c.1** *Domanda di recupero/Misure cautelari da INPS a un'Istituzione estera*

La Struttura INPS territorialmente competente, ove sussistano i presupposti per procedere con il recupero coattivo nei confronti del debitore persona fisica o giuridica, dovrà precostituire il titolo esecutivo, per poi trasmetterlo all'Istituzione estera.

- **3.c.2** *Domanda di recupero/Misure cautelari proveniente dalle Istituzioni estere*

Se la domanda di recupero/misure cautelari di cui al formulario R017 proviene da una Istituzione estera la Struttura INPS territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche amministrative sulla completezza delle informazioni richieste e sulla regolarità/autenticità del titolo allegato, provvederà inoltrare al debitore una lettera con raccomandata AR, il cui format ad uso delle sedi sarà disponibile a breve, con intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della diffida indicata e, nel caso che persista l'inadempienza, a trasmetterlo all'Ufficio legale.

- **3.c.3** *Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009. Istruzioni per gli uffici legali*

Il competente Ufficio legale, verificata la completezza e idoneità degli atti e documenti ricevuti dall'Ufficio amministrativo della Struttura INPS competente, sia nel caso di richieste da inoltrare verso un'Istituzione estera sia nel caso di richieste provenienti da un'Istituzione estera, provvederà a dare corso alle conseguenti necessarie attività per la gestione del recupero coattivo verso il debitore interessato, coordinandosi con il medesimo ufficio amministrativo.

Qualora dall'attività di recupero coattivo non consegua la soddisfazione totale o parziale del credito segnalato dallo Stato richiedente, l'Ufficio legale dovrà provvedere celermente alla restituzione del fascicolo alla competente Struttura amministrativa, fornendo ogni utile informazione ai fini della compilazione del formulario R018. In considerazione della novità dell'attività che gli Uffici legali sono chiamati a svolgere, potranno essere fornite ulteriori indicazioni operative anche alla luce delle segnalazioni che eventualmente perverranno al Coordinamento generale legale.

- **3.c.4** *Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009. Adempimenti amministrativi*

Gli Uffici amministrativi dovranno, conseguentemente, comunicare all'Istituzione estera gli esiti attraverso il formulario R018, compilando l'apposita sezione 10.

Diversamente, laddove sussistano difficoltà o criticità collegate alla definizione della richiesta, sia per aspetti amministrativi che per aspetti legali, che ostano al recupero, l'Ufficio amministrativo, acquisite anche eventuali informazioni da parte dell'Ufficio legale, dovrà informare direttamente l'Istituzione richiedente indicando i motivi che non consentono il recupero o l'adozione di misure cautelari, compilando l'apposita sezione 5 del formulario R018.

Si fa riserva di successive indicazioni di carattere organizzativo, contabile e gestionale.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele